

Disegno di legge regionale 11 marzo 2024, n. 305

“Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024”

RELAZIONE

Sigg. Consiglieri,

Illustre Presidente,

Gentili Consigliere,

Egredi Consiglieri,

Il disegno di legge n. 305, è stato Presentato dalla Giunta regionale in data 7 febbraio 2024, ed assegnato alla Prima Commissione in data 8 febbraio 2024.

Il disegno di legge n. 305 opera nell'ambito dell'attività di razionalizzazione e coordinamento dell'ordinamento regionale ed interviene per modificare alcune leggi regionali contenenti specifiche discipline di settore, al fine di aggiornarle e attualizzarle per renderle più coerenti con il riparto delle competenze Stato - Regioni, oltre a prevedere interventi mirati a risolvere alcune incertezze interpretative ed attuative, nonché alcune possibili situazioni di contenzioso con lo Stato, attraverso specifici impegni istituzionali.

Sul disegno di legge è stato richiesto il parere al Consiglio delle Autonomie Locali, il quale si è espresso con la Deliberazione n. 125 del 6 marzo 2024.

Nel corso dell’iter in Prima Commissione sono anche state svolte le consultazioni on line sul provvedimento in oggetto.

Il testo presentato dalla Giunta regionale conteneva 35 articoli, ed è stato oggetto di attività emendativa da parte della Giunta regionale, dei gruppi di maggioranza e di minoranza, che hanno portato al testo licenziato dalla Prima Commissione in data 11 marzo 2024 che consta di 46 articoli, così suddivisi:

In materia di AMBIENTE

Articolo 1: prevede la modifica delle parole “Valle Sesia” con il termine di “Valsesia” poiché risulta la denominazione corretta della valle alpina.

Articolo 2: attraverso gli interventi proposti ai commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell’articolo 41 della l.r. 3/2015 (Disposizioni generali in materia di semplificazione), al fine di precisare ulteriormente la fonte degli obblighi previsti, si fa riferimento genericamente ad un provvedimento della Giunta regionale, al fine di evitare il richiamo ad una deliberazione specifica suscettibile di modifiche successive.

Inoltre, al comma 1 ter dell’art. 41 della l.r. 3/2015, si propone di estendere la sanzione prevista per il mancato caricamento del libretto d’impianto sul catasto degli impianti termici ai casi di mancato aggiornamento del libretto medesimo al fine di consentire la conoscenza costante e aggiornata dello stato degli impianti.

Il comma 1 quater dell'art. 41 della l.r. 3/2015 attualmente prevede una sanzione nei casi in cui l'installatore o manutentore non esegue a regola d'arte le attività o non provvede ad inserire nel catasto informatizzato degli impianti termici il rapporto di controllo di efficienza energetica.

Di conseguenza, al fine di meglio specificare il dettato normativo, si prevede che l'installatore o il manutentore svolgano l'attività a regola d'arte anche sotto il profilo del corretto caricamento dei dati richiesti nel catasto degli impianti termici.

Mentre la disposizione di cui al comma 2 bis dell'art. 41 della l.r. 3/2015 è diretta ad adeguare il dettato normativo ai cambiamenti intervenuti nel corso degli anni.

Al riguardo va evidenziato che la liberalizzazione del mercato ha separato il ruolo di distributore da quello di venditore o fornitore introducendo livelli differenti di contrattualizzazione delle utenze. Dal momento che i soli distributori di combustibile non sono sufficientemente rappresentativi, risulta necessario colmare le lacune conseguenti ed estendere l'obbligo di comunicazione previsto in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici anche ai fornitori ed ai venditori di combustibili e di energia termica, nonché ai fornitori e ai venditori di combustibile solido con riferimento alle quantità minime stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 3: la modifica di cui al comma 1 è finalizzata a meglio definire le fasi decisorie mediante le quali la regione perviene alla scelta della procedura ad evidenza pubblica da utilizzare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute.

In particolare, si prevede che qualora la Giunta regionale scelga di affidare la concessione con la modalità del partenariato pubblico privato, sia indicato un termine entro il quale qualunque operatore economico eventualmente interessato possa presentare la sua proposta.

In materia di FORESTE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Articolo 4: la disposizione precisa che tra le deroghe dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in denaro di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b) della legge regionale 45/1989 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), conseguente agli interventi e alle attività da eseguire nelle zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo, siano ricomprese anche le opere di pubblica utilità di cui all'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2013 (impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - FER).

In tal modo vengono superati alcuni dubbi interpretativi sull'applicazione delle norme regionali che stabiliscono gli obblighi di rimboschimento e compensazione forestale (art. 9 della l.r. 45/89 e art. 19 della l.r. 4/2009) in caso di realizzazione di impianti FER.

L'attuale formulazione della norma prevede che la deroga si applichi solo nel caso in cui la modificazione/trasformazione di uso del suolo sia "conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico". La genericità della disposizione ha generato negli anni alcuni dubbi circa la possibilità di ricomprendere in tale fattispecie anche gli impianti FER.

La prassi istruttoria prevalente si è orientata verso un'applicazione letterale della norma escludendo, quindi, dalle esenzioni di cui all'art. 9, c. 4, della l.r. 45/89 tutte le opere non espressamente qualificate a livello normativo come "impianti di interesse pubblico".

La disposizione prevede pertanto che la deroga dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo prevista per gli "impianti di interesse pubblico", si applichi anche per gli impianti FER qualificati "opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti" ai sensi dell'art. 12, c. 1, d.lgs. 387/03.

Articolo 5: la modifica all'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), si rende necessaria al fine dell'allineamento alle definizioni contenute nel d.lgs. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).

L'abrogazione del comma 5 si rende necessaria perché lo stesso risulta in contrasto con la definizione del d.lgs. 34/2018 e con il comma 1 della stessa legge. La modifica all'art. 19, comma 3, si rende necessaria al fine dell'allineamento alle definizioni contenute nel d.lgs. 34/2018; quelle al comma 6, al fine di introdurre una ulteriore modalità di compensazione (oltre a quella fisica e a quella monetaria), ossia la modalità "mista", fisica e monetaria insieme. La modifica all'art. 20 si rende necessaria al fine dell'allineamento alle definizioni contenute nel d.lgs. 34/2018. La modifica all'art. 23 si rende necessaria per l'adeguamento della denominazione alla nuova formulazione degli art. 8 e 11 già modificati dalla legge regionale 3/2023 legge annuale di riordino dello scorso anno. Le modifiche all'art. 31 si rendono necessarie al fine dell'allineamento alle definizioni contenute nel d.lgs. 34/2018.

Articolo 6: riguardo a vincoli edificatori e fasce di rispetto il comma 4 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) è equivoco e foriero di interpretazioni fallaci da parte delle Amministrazioni, per cui la sua abrogazione elimina tale incertezza. Peraltro, la giurisprudenza sancisce l'inedificabilità nei 200 metri prescindendo dalla strumentazione urbanistica.

In materia di COOPERATIVE SOCIALI

Gli articoli 7 e 8: sono dedicati alla cooperazione sociale, che è sempre stata un ambito privilegiato per cogliere i cambiamenti tra i confini delle istituzioni sociali (mercato, stato, associazioni e comunità), così come tra i principi di scambio che le attraversano (scambio di mercato, potere, status, reciprocità) e le costruzioni ideologiche che le caratterizzano (competizione, gerarchia, cooperazione, solidarietà), da qui la nascita di un'apposita legge regionale e di un particolare organismo come la Conferenza della cooperazione sociale.

Proprio per il suo carattere "naturalmente" ibrido, la cooperazione sociale ha recepito in anticipo e con particolare evidenza le tensioni materiali e culturali tra mondi profit e non profit, tra agire strumentale e motivazione intrinseca, tra produzione e riproduzione sociale, tra mercato e comunità politica.

Oggi la cooperazione sociale mostra ampi segni di stanchezza e soffre di una crisi di missione, non fosse altro perché i bisogni a cui rispondere sono più complessi e sfaccettati, sia come intensità che come scala e conseguenze potenziali. Bisogni, questi, che richiedono un (ri)posizionamento politico della cooperazione che, accanto all'intervento sociale, ne nutra l'azione politica.

La situazione attuale presenta sfide complesse, multidimensionali, che intrecciano più livelli di scala e che non hanno soluzioni lineari e semplici. Sfide, quindi, non gestibili attraverso un approccio tecnocratico di ingegneria sociale, ma che richiedono la costruzione del consenso politico e la definizione condivisa di orizzonti temporali di lungo periodo e di immagini strategiche del futuro di tutta la cooperazione, come intreccio di solidarietà e di impresa.

Diventa, quindi, opportuno dibattere le problematiche della cooperazione sociale nell'ambito delle attività di un organismo che ha il compito di studiare la cooperazione guardando a tutto il comparto, in relazione agli effetti che essa determina nell'economia regionale e nell'occupazione.

La L.R.23/04 ((Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione) prevede al Capo III e precisamente agli artt. 9 e 10 l'istituto della Commissione regionale della cooperazione: in considerazione delle funzioni ad essa attribuite, si ritiene che questa possa diventare per il comparto della cooperazione la sede unica dove dibattere tutte le problematiche, anche quelle della

cooperazione sociale, tenuto conto che nella Commissione sono presenti rappresentanti delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative, rappresentanti della maggioranza e della minoranza del Consiglio regionale e l'Istituto ricerche economiche e sociali.

Al contrario per la Conferenza regionale della cooperazione sociale i rappresentanti vengono individuati di volta in volta dall'Assessore, rendendone più difficile la convocazione a fronte dell'incertezza delle persone che dovrebbero partecipare e per la Direzione regionale competente, stante la necessità di sottoporre proposte di deliberazioni in materia di cooperazione anche sociale, è possibile e più veloce convocare la Commissione regionale della cooperazione, sottoponendo molteplici argomenti e conseguenti richieste di pareri in unica seduta del predetto organismo.

Inoltre i componenti della Commissione regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per tutta la legislatura (fatto salva la possibilità di variazioni dei rappresentanti mediante specifico decreto), garantendo continuità dello strumento.

In materia di SOCIETA' PARTECIPATE

Articoli 9-11: il presente capo del disegno di legge risponde alla necessità di adeguare la legislazione regionale in materia di rapporti tra le due società partecipate regionali Finpiemonte S.p.A e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in relazione alle attività svolte dalla due società ed alla luce delle innovazioni normative nazionali in materia societaria nel frattempo intervenute.

Finpiemonte S.p.A. è una società in house che svolge attività strumentali alle funzioni della regione con particolare riferimento ad attività di gestore di fondi pubblici e di supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale. A Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. è invece attribuita la gestione di partecipazioni societarie regionali finalizzata alla valorizzazione e razionalizzazione delle stesse.

L'indicazione contenuta all'art 11 della l.r. 2015, n. 1, volta a conseguire una integrazione molto stretta tra le due società non appare più adeguata.

In attuazione dell'art 20 del D.lgs. 175/2016 (TUSP) la Regione annualmente effettua un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, eventuali piani di riassetto per la loro razionalizzazione. Parallelamente gli obiettivi di contenimento dei costi che ispiravano la predetta normativa vengono perseguiti, come previsto dall'art. 19 del TUSP, mediante provvedimento amministrativo, strumento che si ritiene più corretto e adeguato allo scopo rispetto alla legge regionale, in quanto maggiormente flessibile.

Si propone dunque, con l'art. 10, di sopprimere il suddetto art. 11 della l.r. 27 gennaio 2015, n. 1. All'art. 11 si propone, inoltre, come diretta conseguenza ed esplicitazione della diversità della natura delle attività delle due società, di variare la denominazione di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. in "Impresa Piemonte S.p.A.", denominazione che rimarca una maggiore differenziazione rispetto l'oggetto sociale e le attività svolte.

In materia di TRASPORTI

Articolo 12: la proposta trova motivazione nel fatto che l'attuale formulazione non consente di accertare l'elevata professionalità richiesta.

Articolo 13: la modifica è dovuta alla nuova previsione di legge, introdotta dall'art. 3, comma 9, lett. b) del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, il quale modifica l'art. 6, comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in questo modo: "3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale, con cadenza almeno mensile, che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica."

La raccomandata A/R è modalità ormai obsoleta in quanto, anche in caso di selezioni pubbliche per assunzioni di personale, il calendario delle prove viene pubblicato sui siti istituzionali.

Articolo 14: la proposta deriva dall'esigenza degli uffici regionali di adempiere in maniera puntuale a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 14 bis: i dati relativi alle licenze ed autorizzazioni in capo agli operatori dei servizi di trasporto pubblico non di linea su strada devono essere forniti dalla Città metropolitana di Torino e dalle Province piemontesi, quali enti competenti alla definizione del fabbisogno di offerta dei servizi di che trattasi.

In materia di CACCIA E PESCA

Articolo 15: la modifica della prima parte del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) è proposta per definire l'ambito di riconoscimento regionale delle organizzazioni piscatorie.

La successiva modifica proposta in relazione alle lettere a) e b) del comma 1 adegua l'articolo all'intervenuta attivazione del Registro previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) ed all'istituzione del Registro attivo presso il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 31 agosto 2022 ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.) e dell'articolo 5 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39. (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.).

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 16: la legge regionale 26 ottobre 1982 n. 30, all'articolo 6, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 21 della legge 23.12.1978 n. 833, disciplina le attività di vigilanza, ispezione e controllo in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie, polizia e servizi veterinari.

In particolare al comma 1 prevede che "Per le attività di vigilanza, ispezione e controllo nella materia oggetto della presente legge, l'Unità Sanitaria Locale si avvale del proprio personale tecnico, assegnato ai servizi competenti per materia. Nell'esercizio delle proprie funzioni, tale personale riveste, ai sensi dell'art. 221 C.P.P. , la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e dovrà essere dotato di opportuna tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale medesima".

Al comma 2 l'articolo prevede che "Fra il personale di cui al comma precedente il Comitato di Gestione della Unità Sanitaria Locale sceglie, nel rispetto delle norme del D.P.R. 20-12-1979, n. 761 e dell'articolo 21 della legge n. 833/1978, quello da assegnare alle funzioni di ispezione e controllo relative all'igiene e sicurezza del lavoro e ne trasmette l'elenco al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della determinazione da parte del Prefetto circa l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste dagli articoli 21 e 22 della legge 23-12-1978, n. 833".

In relazione al testo di detta norma si pone l'esigenza di introdurre talune modifiche nell'ottica di una semplificazione e razionalizzazione del procedimento nonché di rendere il testo adeguato alle normative successivamente intervenute, in particolare si rende necessario intervenire sulle disposizioni di seguito indicate:

- al comma 1 allo scopo di coordinare il testo della norma con le modifiche successivamente intervenute ex D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dev'essere sostituita dalla locuzione "Azienda sanitaria locale";

- sempre al comma 1 occorre inserire fra il personale delle Aziende sanitarie locali preposto alle attività di vigilanza, ispezione e controllo, oltre al personale tecnico anche il personale sanitario delle ASL;

- sempre al comma 1 ed al comma 2, occorre sostituire il “presidente del comitato di gestione” con il “direttore generale”;

- al comma 2 occorre intervenire nell’ambito del procedimento di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per le funzioni previste dagli artt. 21 e 22 della legge 833/78. L’art. 21 della legge 833/78 prevede che “...in applicazione di quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate...”.

La necessità di innovare l'attuale assetto normativo deriva dall'esigenza di semplificare l'iter di attribuzione della qualifica di U.P.G. nonché di adeguarlo alle modifiche normative nek frattempo intervenute.

Allo stato attuale, la L.R. 30/1982 demanda, infatti, al Comitato di Gestione, sostituito a seguito delle modifiche intervenute ex D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dal Direttore Generale delle ASR, il compito di individuare il personale idoneo allo svolgimento delle funzioni di ispezione e controllo e di trasmetterne l'elenco al Presidente della Giunta regionale che, a sua volta, è tenuto ad inviare tale elenco al Prefetto. Il Prefetto sarà poi tenuto ad attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria attingendo dall'elenco di idonei predisposto dalle Aziende Sanitarie.

L'attività di trasmissione di tale elenco al Prefetto da parte della Regione Piemonte risulta dunque un passaggio meramente formale. Si ritiene, pertanto, al fine di semplificare l'intera procedura, di delegare alle ASR, attraverso uno specifico intervento legislativo, la trasmissione al Prefetto dell'elenco del personale da cui attingere ai fini dell'assegnazione della qualifica di U.P.G.

L'intervento di cui trattasi non comporta nuovi o maggiori oneri.

Articolo 17: si comprende espressamente l’applicazione dell’articolo 11 bis della l.r. 28/1999 si precisa che all’attività di vendita svolta nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, così da consentire condizioni di esercizio più flessibili e agevolati rispetto a quanto previsto dalle norme applicate al commercio in generale, sempre nel rispetto delle leggi nazionali di contrasto alla ricettazione, all’ incauto acquisto e alla contraffazione.

Articolo 18: la proposta di sostituzione dell’art. 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) contiene alcune modifiche al precedente testo, finalizzate a meglio adeguarlo alle integrazioni apportate all’art. 9 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo Codice della Strada) in materia di competizioni sportive su strada, dall’art.1 comma 607 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Tale norma ha introdotto il seguente periodo (il quarto) al comma 1 del citato articolo 9 del D.lgs. n. 285 del 1992: «Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara», di fatto ampliando le tipologie di competizioni su strada considerate dalla disposizione.

Con l’art. 80 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 recante “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, era stata attribuita alle Province la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice

della strada), precisando che l'autorizzazione era rilasciata dalla Provincia di partenza della gara previa intesa con le altre province interessate.

Successivamente, l'art. 22 della legge regionale n. 25 del 19 ottobre 2021 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale anno 2021" ha sostituito l'intero articolo 80 della L.R. 44/2000, disponendo l'attribuzione della funzione di rilascio di tutte le autorizzazioni di competenza regionale alle Province, come da testo seguente:

"1. E' trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)".

Risulta quindi evidente che l'art. 80 della L.R. 44/2000, come da ultimo modificato dalla L.R. 25/2021, nell'aver già operato un rinvio generale a tutte le competizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), comprende anche quelle oggetto dell'integrazione apportata all'art. 9 del D.Lgs. n. 285 del 1992 dal citato art. 1 comma 607 della legge di bilancio 2021.

La nuova formulazione dell'articolo 80, pertanto, rende assolutamente esplicita la competenza della Città Metropolitana di Torino e delle Province piemontesi anche per il rilascio dell'autorizzazione alle gare senza veicoli a motore che interessano il territorio di più regioni.

Di seguito si illustrano i nuovi commi:

- il comma 1 stabilisce la ripartizione della competenza per le autorizzazioni alle competizioni sportive su strada di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con o senza veicoli a motore, ai Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali di un solo comune, ed alla Città metropolitana di Torino e alle Province del Piemonte, nei rimanenti casi. Nel comma viene introdotta, fra gli enti competenti, la Città metropolitana di Torino insieme alle Province, essendo la costituzione di tale Ente successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000. Viene disciplinata espressamente la fattispecie in cui la gara interessi il territorio di più province, nonché la fattispecie delle gare senza veicoli a motore che interessino anche il territorio di più regioni, specificando che l'autorizzazione è rilasciata dalla Città metropolitana di Torino o dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, d'intesa le altre regioni interessate dal percorso, mediante l'acquisizione del nulla osta di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 285 del 1992, da rilasciare entro i venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara;
- il comma 2 dispone l'obbligo della tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza del provvedimento di autorizzazione;
- il comma 3 disciplina la fattispecie in cui la competizione - senza veicoli a motore - ha inizio in un'altra regione; in tal caso, il nulla osta di cui all'articolo 9, comma 1, quarto periodo, del d.lgs. 285/1992, deve essere rilasciato dalla provincia o città metropolitana nella quale la gara transita per prima e, se dovuto, assume la valenza di quello previsto dall'articolo 9, comma 2 del d.lgs. 285/1992;
- il comma 4 specifica che l'autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva;
- il comma 5, nel mantenere salvo il caso di cui al comma 1 let. d) relativo alle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale che interessino il territorio di più regioni, stabilisce in quindici giorni i termini di risposta alla richiesta di nulla osta di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, assegnati agli enti proprietari delle strade, prevedendo il silenzio-assenso in caso di mancato riscontro;
- il comma 6 rinvia, per quanto non diversamente disposto dalla normativa regionale, alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

Articolo 19 prevede che Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è abrogato.

Articolo 20 Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) dopo le parole: “nel rispetto delle norme di sicurezza” è inserita la seguente: “mineraria”.

Articoli 21, 22 e 23 modificano la legge relativa al servizio di psicologia scolastica con alcune precisazioni relativamente al bullismo e al disagio giovanile.

Articolo 24 l'articolo ha lo scopo di riconoscere l'importante iniziativa culturale e sociale della Passione di Sordevolo, una forma rara di teatro corale popolare con una tradizione documentata a Sordevolo da oltre 2 secoli e tramandata ininterrottamente di generazione in generazione. Il riconoscimento allude ad un atto unilaterale attraverso il quale si prende atto di una data situazione di fatto e che consiste esclusivamente in un sostegno di tipo morale.

Articolo 25: obiettivo nell'istituzione dalle giornata regionale della terapia affettiva infantile è quello della promozione della cultura dell'affetto e più in generale della sensibilizzazione sull'importanza degli atti di gentilezza e vicinanza emotiva, in coerenza con le indicazioni scientifiche circa le importanti conseguenze dei gesti di amore e affetto, nei confronti del prossimo e anche nel momento in cui si affrontano situazioni difficili e dolorose come un ricovero ospedaliero, in particolare per i nuovi nati.

Articolo 26: l'articolo prevede l'Istituzione registro regionale dei Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza al fine di garantire un'adeguata e costante verifica dei requisiti dei servizi attivi sul territorio regionale per la presa in carico degli autori e potenziali autori di violenza di genere, che in Piemonte sono in corso di adeguamento ai requisiti previsti dall'Intesa CU n.184/CSR del 14.9.2022.

In considerazione del fatto che i requisiti minimi dei centri (per brevità di seguito CUAV) sono stati definiti con apposita Intesa in Conferenza Stato per la prima volta a settembre 2022, che sarà nel tempo verosimilmente oggetto di aggiornamento e revisione, a seguito di approfondito confronto tra il Dipartimento Pari Opportunità (competente in materia) e le rappresentanze delle Regioni e Province Autonome, l'articolo riprende i requisiti definiti dall'Intesa, al fine di richiederne obbligatoriamente il possesso per l'iscrizione al registro regionale, in quanto rispondenti a criteri di qualità ed omogeneità tali da assicurare un intervento omogeneo su tutto il territorio regionale. L'attivazione, la tenuta ed il periodico aggiornamento del registro vengono realizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati.

La pubblicazione annuale sul Bollettino ufficiale regionale, nonché sul sito istituzionale della Regione Piemonte, garantiranno la diffusione di una corretta ed aggiornata informazione sui servizi attivi.

Articolo 27 Modifica le competenze del Difensore civico di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1981 n. 50 (Istituzione del Difensore Civico).

Articolo 28 Sostituisce il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico stabilendo che: “Il funzionario coordinatore o responsabile del servizio cui la pratica pertiene è tenuto a fornire riscontro motivato al Difensore Civico in esito alla richiesta entro congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento.”).

Articolo 29 posticipa al 31 marzo di ogni anno la presentazione della relazione al Consiglio regionale.

Articolo 30 prevede l'aumento del mandato del Difensore Civico da 3 a 5 anni.

Articoli 31 – 32 – 33 riguardano la legge regionale 15/2024 relativo alla “Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36” è sostituito dal seguente: “Disciplina dello stemma, del gonfalone, dell'inno, del sigillo, della bandiera e della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36.”

Articoli 34 – 35 Sono stati introdotti con 2 distinti emendamenti al fine di modificare la l.r. 11/2018 (Disposizioni coordinate in materia di Cultura) e valorizzare e promuovere le produzioni dei soggetti professionali piemontesi e favorire l'alfabetizzazione la pratica e l'educazione musicale.

Articoli 36 e 37 recano rispettivamente la disposizione transitoria e l'abrogazione relativa al Capo.

IMPEGNI ISTITUZIONALI

Articoli 38 - 44: parte di articolato dedicata, nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione, a recepire sul piano legislativo gli impegni assunti dal Presidente al fine di evitare le impugnative del Governo in relazione alla presunta illegittimità delle norme in esame sotto il profilo costituzionale della ripartizione delle competenze legislative stabilite dall'art. 117 Costituzione.

La proposta, volta a sanare possibili profili di incostituzionalità, procede, a seconda delle osservazioni e delle richieste dei relativi Ministeri, a modificare la norma in contrasto attraverso disposizioni di sostituzione, integrazione o abrogazione intervenendo, nel rispetto delle regole sul drafting normativo, sulle norme originarie (c.d. legge radice) assicurando in tal modo il coordinamento dell'ordinamento giuridico regionale.

Gli articoli 45 e 46 sono relativi rispettivamente alla invarianza finanziaria e dichiarazione d'urgenza del disegno di legge.